



COMUNE DI SURANO

PROVINCIA DI LECCE

Regolamento

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 25/06/2020

Sommario

Art. 1 PRINCIPI E COSTITUZIONE DEL FONDO	3
Art. 2 FUNZIONI TECNICHE	4
Art. 3 CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI PER LAVORI	5
Art. 4 CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE	6
Art. 5 DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO	7
Art. 6 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE	7
Art. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE	8
Art. 8 ENTRATA IN VIGORE.....	8

Art. 1 PRINCIPI E COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il presente regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture.
2. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi:
 - a. i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b. le eventuali funzioni tecniche svolte al di fuori della gara quali le procedure di somma urgenza, affidamento diretto con richiesta di un solo preventivo e le procedure discendenti da convenzioni CONSIP;
 - c. gli appalti di lavori, di importo superiore a € 1.000.000,00#, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (art.1 c. 2 lett. a D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
 - d. gli appalti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie in presenza di sovvenzionamenti, in misura superiore al 50 per cento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici (art.1 c. 2 lett. b D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
 - e. lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (art.1 c. 2 lett. d D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
 - f. lavori pubblici di cui i privati assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale o in regime di convenzione (art.1 c. 2 lett. e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Al di fuori delle sopra indicate ipotesi, possono essere inclusi negli incentivi tecnici anche le operazioni di partenariato pubblico privato e, in caso in cui il citato incentivo sia posto a carico del privato, l'ente deve motivare come tale sacrificio richiesto al privato, nel versamento del corrispettivo dovuto all'ente, sia funzionale all'incentivazione dell'efficienza e dell'efficacia nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte del lavoro o servizio.

3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
4. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica), a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale. In tutti i casi di sostituzione del RUP e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti

spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte. In presenza di penalità esse dovranno essere applicate dal Responsabile del Settore (o dal Segretario Comunale qualora il destinatario degli incentivi coincida con il Responsabile di Settore) nei seguenti casi:

- a. varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione;
 - b. ritardi negli affidamenti o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - c. ritardi in sede di esecuzione di lavori.
5. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
6. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.
7. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel successivo art. 2 nella misura del 80%.
8. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 2 FUNZIONI TECNICHE

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 del presente regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
 - a. programmazione della spesa;
 - b. verifica preventiva dei progetti;
 - c. predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
 - d. responsabile unico del procedimento;
 - e. direzione dei lavori;
 - f. direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
 - g. collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
 - h. collaudo statico;
 - i. verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile della Struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Nel caso in cui il Responsabile della Struttura coincida con il soggetto destinatario degli incentivi, la liquidazione degli stessi dovrà essere disposta dal Segretario Comunale.
3. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'amministrazione medesima, costituiscono economie.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

Art. 3 CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI PER LAVORI

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO	PERCENTUALE
Fino a € 1.500.000	2,00%
Da € 1.500.001 ad € 2.000.000	1,90%
Da € 2.000.001 a € 3.000.000	1,80%
Da € 3.000.001 a € 5.548.000	1,50%
Superiore a € 5.548.000	1,20%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Ruolo	Percentuali
Attività di programmazione della spesa	6%
Verifiche progetti	7%
Predisposizione e controllo procedure di gara	10%
Responsabile del Procedimento così ripartito:	40%
<i>Fino all'approvazione del progetto posto a base di gara</i>	4%
<i>Dall'approvazione del progetto all'aggiudicazione definitiva dell'opera</i>	10%
<i>Dall'aggiudicazione definitiva all'emissione del certificato di collaudo</i>	26%
Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo così ripartito:	12%
<i>Attività di supporto nella fase di progettazione dell'opera</i>	6%
<i>Attività di supporto nella fase di esecuzione dell'opera</i>	6%
Direzione dei lavori	12%
Coordinatore sicurezza	8%
Collaudo tecnico/amministrativo (oppure CRE)	3%
Collaudo statico	2%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una

commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possenga i requisiti specifici previsti dalla legge.

Art. 4 CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE

1. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono determinate nella seguente misura:

IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO	PERCENTUALE
Fino a € 500.000	2,00%
Da € 500.001 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,70%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Ruolo	Percentuali
Incaricato della Programmazione della spesa	5,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di	10,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	35,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti.

Art. 5 DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Responsabile (del Segretario nei casi in cui l'incaricato corrisponda con il Responsabile del Settore) che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto.
2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestata dal responsabile del procedimento.

Art. 6 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta secondo le modalità che seguono:
 - a. Nel caso di appalti per lavori:
 - i. per le attività di incaricato della Programmazione della spesa, di incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara; in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
 - ii. per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) secondo le attività effettivamente svolte in ragione di quanto indicato al comma 2 dell'articolo 3. Nella fase esecutiva dei lavori l'incentivo spettante al RUP può essere liquidato anche prima dell'ultimazione in proporzione allo stato di avanzamento lavori raggiunto;
 - iii. per le successive funzioni di Direttore dei lavori, di Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo e ispettori di cantiere) e di Coordinatore sicurezza in proporzione allo stato di avanzamento lavori raggiunto;
 - iv. per le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo (o emissione del Certificato di Regolare Esecuzione) e di Collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;
 - b. Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:
 - i. per le funzioni di incaricato della Programmazione della spesa e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
 - ii. per le funzioni Responsabile del procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari al 40%, a conclusione della attività della verifica e conformità dei contratti, in misura pari al restante 60%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
 - iii. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto — Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture — e per i Collaboratori del direttore dell'esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso della fornitura o prestazioni di servizio, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo. In caso di appalti si può

procedere alla liquidazione annua in proporzione dell'incentivo.

Art. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

1. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché:
 - a. in presenza di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b. nel bando di gara sia stata correttamente inserita, all'interno del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo per le incentivazioni tecniche;
2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'articolo del presente regolamento.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.